

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

**Piano di offerta formativa 2022 della Commissione
informatica**

Incontro del 27 settembre 2022

**Relatori avv. Andrea Ricuperati, avv. Marco Briccarello e
avv. Giuseppe Vitrani**

LE FONTI NORMATIVE E GLI STRUMENTI

LE FONTI NORMATIVE DEL PTT

Decreto legislativo 546/1992

D.M. 163/2013 (regole tecniche)

Decreto 4 agosto 2015 (specifiche tecniche)

Circolare n. 2/DF 11 maggio 2016 (PRASSI)

Circolare 4 luglio 2019 (PRASSI)

Decreto MEF 11 novembre 2020 (ud. remoto)

Cenni sulle novità di cui alla L. 31.8.2022, n. 130

- La nuova denominazione delle previgenti Commissioni tributarie
- Giudici tributari e magistrati tributari
- Competenza monocratica nelle liti di minor valore
- Anticipazione dell'udienza di discussione della richiesta di inibitoria e scomparsa della cd. cauzione per i contribuenti meritevoli
- L'introduzione della prova testimoniale (scritta)
- L'onere della prova in capo all'ente impositore
- La maggiorazione delle spese processuali in caso di rifiuto della proposta conciliativa e di esito deterioro della lite
- I nuovi poteri conciliativi dell'autorità giudiziaria per le controversie soggette a reclamo
- La definizione agevolata dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione
- La nuova UaD (udienza a distanza) dal 1° settembre 2023

Il Decreto legislativo n. 546 del 1992

ART. 16 *BIS* – IL PTT OBBLIGATORIO (DAL 1° LUGLIO 2019)

- Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163*, e nei successivi decreti di attuazione.
- In casi eccezionali, il Presidente della Corte di giustizia tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

IL PTT OBBLIGATORIO

Dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 9 dell'articolo 12 e dell'articolo 16 *bis*, commi 3 e 3 *bis*, D.lgs. n. 546/1992 si evince che sono sempre obbligati alla notifica e al deposito telematico degli atti e dei documenti:

- l'ente impositore e gli enti della riscossione
- Il difensore abilitato all'assistenza tecnica in possesso della procura rilasciata dal contribuente
- Il difensore abilitato all'assistenza tecnica che sta in giudizio personalmente

IL PTT OBBLIGATORIO – I CASI DI DEROGA

In casi eccezionali il giudice, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con modalità diversa da quella telematica (esempio: blocco giornaliero della funzionalità del PTT, documentazione particolarmente voluminosa, presenza di documentazione non depositabile per via telematica).

Tale provvedimento può essere adottato dal:

- Presidente della Corte di giustizia tributaria, nella fase antecedente all'iscrizione a ruolo;
- Presidente di Sezione, in caso di ricorso/appello già iscritto a ruolo e assegnato alla Sezione;
- Collegio, nell'ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza.

COME VERIFICARE IL BLOCCO DELLE FUNZIONALITA' DEL PTT ?

Ti trovi in: [Home](#) > [Servizi](#) > [Processo Tributario Telematico \(PTT\) - SIGIT](#) > Indisponibilità dei servizi del PTT

Servizi

[Il portale web](#)

[Modulistica](#)

[Prenota o disdici un appuntamento](#)

Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT

➤ [Indicazioni operative al PTT](#)

➤ [Registrazione al PTT](#)

➤ [Accesso - Deposito telematico](#)

➤ [Formato degli atti e codifica delle](#)

Indisponibilità dei servizi del PTT

I servizi telematici del PTT sono assicurati sette giorni su sette e 24 ore al giorno. In caso di indisponibilità dipendenti da eventi non programmati, sulla home-page sono pubblicati gli avvisi di interruzione/ripristino dei servizi.

In questa sezione, inoltre, sono consultabili le relative attestazioni di indisponibilità dei servizi telematici, rilasciate dal Direttore della Direzione del Sistema Informativo della Fiscalità.

Le parti processuali possono utilizzare dette attestazioni per la presentazione dell'istanza al giudice per l'eventuale rimessione in termini.

Data dell'evento	Data dell'attestazione	Documento
30-31 marzo 2022	24 maggio 2022	Attestazione 30-31 marzo 2022  - PDF (328 KB)
29-30 aprile 2022	6 maggio 2022	Attestazione 29-30 aprile 2022  - PDF (347 KB)
25 febbraio 2022	8 marzo 2022	Attestazione 25 febbraio 2022  - PDF (353 KB)
9-13 ottobre 2021	14 ottobre 2021	Attestazione 9-13 ottobre 2021  - PDF (175 KB)
9 ottobre 2021	12 ottobre 2021	Attestazione 12 ottobre 2021  - PDF (171 KB)
8-9 marzo 2021	1 luglio 2021	Attestazione 8-9 marzo 2021  - PDF (301 KB)
9-10 giugno 2021	1 luglio 2021	Attestazione 9-10 giugno 2021  - PDF (302 KB)
7-8-14-15-21 giugno 2021	1 luglio 2021	Attestazione 7-8-14-15-21 giugno 2021  - PDF (302 KB)
8 marzo 2021	24 marzo 2021	Attestazione 8 marzo 2021  - PDF (308 KB)

documenti

30 ottobre - 2 novembre 2019	7 novembre 2019	Attestazione 30 ottobre - 2 novembre 2019  - PDF (280 KB)
24-25 ottobre 2019	31 ottobre 2019	Attestazione 24-25 ottobre 2019  - PDF (280 KB)
2-3 ottobre 2019	8 ottobre 2019	Attestazione 2-3 ottobre 2019  - PDF (280 KB)
2 ottobre 2019	8 ottobre 2019	Attestazione 2 ottobre 2019  - PDF (280 KB)

➤ Normativa PTT

➤ Prassi e ulteriore documentazione PTT

➤ Giurisprudenza sul PTT

➤ Udienza a distanza – UaD

➤ Accesso temporaneo al fascicolo processuale

➤ Indisponibilità dei servizi del PTT

Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)

CUT - Calcolo e modalità di versamento

● Argomenti Correlati

[Area di assistenza](#)

[Carta dei servizi delle Corti di Giustizia Tributaria](#)

[Normativa](#)

[Prassi](#)

[Prenotazione Appuntamenti](#)

[Ricerca la Corte di Giustizia Tributaria](#)

[Spese di giustizia](#)



Il portale della
Giustizia Tributaria

COME VERIFICARE IL BLOCCO DELLE FUNZIONALITA' DEL PTT ?

MEF - DF - RR 699 del 01/07/2021



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'

Attestazione di indisponibilità delle funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT).

A causa di un malfunzionamento del sistema di accoglienza dei documenti e relativa manutenzione straordinaria non programmata, tra le ore 19:00 dell'8 marzo 2021 e le ore 20:00 del giorno 9 marzo 2021 alcuni documenti depositati non sono risultati recuperabili.

Tale indisponibilità, per il periodo indicato, è attestata anche ai fini di una eventuale rimessione in termini.

R

IL DIRETTORE

LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del Decreto-Legge n. 119/2018:

L'**articolo 16-bis, comma 3, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto [n. 119/2018, n.d.r.], si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163**, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

L'opzione telematica può dunque essere esercitata per la prima volta anche in appello, a prescindere dalla modalità con la quale è stato instaurato il giudizio di primo grado e dal fatto che esso (o il giudizio di II grado stesso) fosse stato introdotto – ove consentito – in forma tradizionale (= cartacea).

IL DECRETO LEGISLATIVO n. 546 del 1992

Art. 25 bis

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

LA COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

ART. 22 CAD
e 4 DPCM
13/11/2014

attestazione
di
conformità

scansione
dell'originale
analogico

Firma
digitale



LA COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO



GLI STRUMENTI NECESSARI – LA FIRMA DIGITALE




GLI STRUMENTI NECESSARI – LA FIRMA DIGITALE

- È possibile disporre di più di un certificato di firma digitale. Sarà anzi opportuno in modo da evitare che eventuali malfunzionamenti impediscano di sottoscrivere l'atto
- È necessaria la massima cura nella conservazione dei certificati di firma; L'art. 20, comma *inter*, CAD dispone infatti che **l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria**


NEL PTT LA FIRMA DIGITALE DEVE ESSERE APPOSTA PER FORZA UTILIZZANDO UN TOKEN FISICO?


NO, è possibile utilizzare la firma digitale remota



NEL PTT LA FIRMA DIGITALE DEVE ESSERE APPOSTA PER FORZA UTILIZZANDO UN TOKEN FISICO?

NO, è possibile utilizzare la firma digitale remota







Se il documento è stato firmato correttamente verrà restituita la seguente schermata:




ALCUNE RACCOMANDAZIONI:



Occorre verificare sempre la validità del certificato di firma



L'art. 24, comma III, CAD impone infatti che la generazione della firma non avvenga tramite certificato che risulti scaduto, sospeso o revocato



L'art. 24, comma IV *bis*, CAD prevede che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato scaduto, sospeso o revocato equivalga a mancata sottoscrizione

I FORMATI DI FIRMA DIGITALE AMMESSI NEL PTT

CADES – BES (.p7m) **SI**

PADES – BES (pdf) **SI (ma con le precauzioni che seguono)**

XADES – BES **NO**

ATTENZIONE !

Il SIGIT (nella sezione Formato degli atti e codifica delle anomalie) riporta tale notizia:

«La firma digitale potrà essere apposta in modalità CADES o PADES, e comunque si ricorda di non modificare l'estensione dei file prima della firma».

Appare tuttavia consigliabile che il ricorso continui ad essere firmato utilizzando l'estensione «.p7m», essendo questa l'unica modalità sancita dalle specifiche tecniche.

ANCHE SE IN GIURISPRUDENZA...

In tema di processo telematico, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del D.M. n. 44 del 2011 e 19 -bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale.

(Comm. Trib. Prov. Cagliari, 12 febbraio '19)

GLI STRUMENTI NECESSARI – LA PEC

D. DIRETT. MEF 26 aprile 2012

ART. 5 D.M. 163/2013

ART. 16 *bis* D.lgs. 546 del 1992

LE COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA (I)

Art. 16 *bis* D.lgs. 546 /1992

Le comunicazioni sono effettuate anche a mezzo PEC e, per le P.A., sono effettuate attraverso il sistema pubblico di connettività.

In caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC nel primo atto difensivo (ed ove lo stesso non sia reperibile in pubblici elenchi) ovvero di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nella segreteria della Corte di giustizia tributaria.

Se la parte sta in giudizio personalmente e non possiede un indirizzo risultante da pubblici elenchi, è possibile indicare un indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

LE COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA (II)

Art. 5 e 7 D.M. 163/2013

- Per i professionisti iscritti in albi l'indirizzo di PEC è quello censito e pubblicato nell'INI-PEC.
- Per i soggetti di cui all'art. 12 D.lgs. 546/1992 l'indirizzo è quello rilasciato da un gestore di PEC ai sensi del D.P.R. 68/2005
- Per le società ed imprese individuali l'indirizzo è quello censito nel Registro delle Imprese e pubblicato nell'INI-PEC
- Per gli enti impositori l'indirizzo è quello pubblicato nell'IPA

LE COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA (III)

Quando si perfeziona la comunicazione inviata a mezzo PEC ?



Per il destinatario nel momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna

Art. 5 comma 2 D.M. 163/2013

LE COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA (IV)

- Il nuovo comma 1 dell'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevede una semplificazione della procedura delle comunicazioni al collegio difensivo
- Viene stabilito che ove la parte risulti difesa e costituita in giudizio con più difensori, la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione da parte di almeno uno dei difensori
- Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria

LA NOTIFICA TELEMATICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO

GLI INDIRIZZI PER LA NOTIFICA TELEMATICA

Disciplina peculiare del PTT

INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

GLI INDIRIZZI PER LA NOTIFICA TELEMATICA

E PER L'AVVOCATURA DELLO STATO?



INDIRIZZI RIPORTATI NEL REGISTRO DELLE P.A. (fonte circolare 4 luglio '19 MEF)



CONSULTABILI ANCHE SUL SITO DELL'AVVOCATURA:

https://www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile


PROBLEMATICA DA DIRIMERE

L'AVVOCATURA DELLO STATO E'
CENSITA ANCHE SU IPA



E QUINDI SI PONE IL DUBBIO
CHE LA PRASSI POSSA
CONTRASTARE CON LA NORMA

LA PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO



L'ATTO PROCESSUALE

È REDATTO IN
FORMATO
PDF/A – 1a
O PDF/A – 1b


E' PRIVO DI
ELEMENTI ATTIVI
TRA CUI MACRO E
CAMPI VARIABILI

E' REDATTO
MEDIANTE
L'UTILIZZO DI
SOFTWARE SENZA
RESTRIZIONI PER LE
OPERAZIONI DI
SELEZIONE E COPIA
NON E' AMMESSA LA
SCANSIONE DI
IMMAGINI


L'INDIRIZZO PEC E L'ELEZIONE DI DOMICILIO

- Ai sensi degli articoli 16-*bis* e 18 del D.lgs. n. 546/1992, il ricorso o il primo atto difensivo devono obbligatoriamente contenere l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore abilitato o della parte
- tale indirizzo PEC deve coincidere con quello presente nei pubblici elenchi
- nel processo tributario telematico, in base all'articolo 17 del D.lgs. n. 546/1992 e all'art. 6 del Regolamento n. 163/2013, l'indicazione dell'indirizzo PEC nel primo atto difensivo equivale a elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del D.lgs. n. 546/1992
- in caso di variazione di domicilio si applica il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, in base al quale la variazione deve essere notificata alle parti costituite e all'ufficio di segreteria a mezzo PEC, producendo effetti dal decimo giorno successivo a quello del perfezionamento della suddetta notifica


CREAZIONE DI UN FILE PDF/A – 1B CON MICROSOFT WORD




CREAZIONE DI UN FILE PDF/A – 1B CON MICROSOFT WORD




CREAZIONE DI UN FILE PDF/A – 1B CON MICROSOFT WORD



CREAZIONE DI UN FILE PDF/A – 1A CON WRITER (LIBRE OFFICE)



CREAZIONE DI UN FILE PDF/A – 1A CON WRITER (LIBRE OFFICE)



VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

Processo Tributario Telematico



Processo Telematico

Consentono di compilare e richiedere web della NIR per depositare gli atti e i documenti/atti successivi. È possibile inviare alla Commissione una richiesta di visualizzazione degli atti contenuti nel fascicolo processuale in nome e per conto di parte di coloro che non si sono presentati in giudizio.

[Invio NIR - Ricorso - Altri Atti →](#)
[Richiesta di visualizzazione del fascicolo processuale →](#)
[Richiesta accesso temporaneo →](#)



Interrogazione Atti Depositati

Questi servizi consentono la ricerca e consultazione della NIR depositata e del fascicolo processuale informatico.

[Ricerca NIR Depositata →](#)

[Ricerca Fascicolo →](#)


Il fascicolo processuale informatico è consultabile anche tramite il servizio del telecontenzioso. Inoltre è disponibile una funzionalità di ricerca e consultazione pubblica dei dati della controversia.



Servizi e Utilità

Sono disponibili servizi PagoPA per effettuare/consultare il pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) e servizi di verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Commissione. È disponibile anche il servizio di verifica firma e scansione antivirus.

[PagoPA effettua pagamenti →](#)
[PagoPA consulta pagamenti →](#)
[Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF →](#)
[Verifica firma e scansione antivirus →](#)



VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

■ Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF

Valida documento

- Il servizio verifica se il vostro file PDF/A o TIF/TIFF è conforme ai requisiti per il deposito telematico. Se necessario è possibile convertire il vostro file PDF/A o TIF/TIFF nel formato conforme al PTT, nella sezione "Le mie richieste"
- I documenti da verificare per il successivo deposito telematico devono essere predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 10 MB
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente
- Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa pagina dell' [Assistenza Online](#)

File da verificare:* Nessun file selezionato

Descrizione file:*

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



[audio](#)
[altra immagine](#)
[altro audio](#)

Codice di sicurezza:*

Verifica formato

Pulisci

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

■ Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF

Valida documento

- Il servizio verifica se il vostro file PDF/A o TIF/TIFF è conforme ai requisiti per il deposito telematico. Se necessario è possibile con PTT, nella sezione "Le mie richieste"
- I documenti da verificare per il successivo deposito telematico devono essere predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e no
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente
- Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa pagina dell' [Assistenza Online](#)

File da verificare:* DOC_PROVA.docx

Descrizione file:*

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



 [audio](#)
[altra immagine](#)
[altro audio](#)

Codice di sicurezza:*



Verifica formato

Pulisci

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

Ti trovi in: [Home](#) / Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF

Errori

✘ Documento non acquisito: formato non consentito (DOC_PROVA.docx).

■ Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF

Valida documento

- Il servizio verifica se il vostro file PDF/A o TIF/TIFF è conforme ai requisiti per il deposito telematico. Se necessario, nella sezione "Le mie richieste"
- I documenti da verificare per il successivo deposito telematico devono essere predisposti in formato PDF/A
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente
- Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa pagina dell' [Assistenza Online](#)

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF

Valida documento

- Il servizio verifica se il vostro file PDF/A o TIF/TIFF è conforme ai requisiti per il deposito telematico. Se necessario è possibile convertire il vostro file in formato PDF/A o TIF/TIFF, nella sezione "Le mie richieste"
- I documenti da verificare per il successivo deposito telematico devono essere predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare i 10 MB
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente
- Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa pagina dell' [Assistenza Online](#)

File da verificare:* prova_pdf_a.pdf

Descrizione file:*

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



[audio](#)
[altra immagine](#)
[altro audio](#)

Codice di sicurezza:*

Verifica formato

Pulisci

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

Le mie richieste

- Per verificare l'esito cliccare su **Aggiorna richiesta** 
- Per convertire il file cliccare su **Converti file** 
- Per scaricare il file convertito cliccare su **Salva file** 



Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
2020369805	prova_pdf_a.pdf	15/03/2020	Formato KO	Completato	File non conforme	

Le mie richieste


- Per verificare l'esito cliccare su **Aggiorna richiesta** 
- Per convertire il file cliccare su **Converti file** 
- Per scaricare il file convertito cliccare su **Salva file** 

Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
2020369813	prova_pdf_a.pdf	15/03/2020	Preso in carico conversione	In esecuzione		

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

Le mie richieste

- Per verificare l'esito cliccare su **Aggiorna richiesta** 
- Per convertire il file cliccare su **Converti file** 
- Per scaricare il file convertito cliccare su **Salva file** 



Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
2020369813	prova_pdf_a.pdf	15/03/2020	Converti OK	Completato		

Le mie richieste

- Per verificare l'esito cliccare su **Aggiorna richiesta** 
- Per convertire il file cliccare su **Converti file** 
- Per scaricare il file convertito cliccare su **Salva file** 

Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
2020369813	prova_pdf_a.pdf	15/03/2020	Converti OK	Completato		
2020369799		15/03/2020		Completato		

2 elementi trovati, visualizzati tutti.



prova_pdf_a.pdf ^

LA FIRMA DIGITALE

All'atto dovrà essere apposta una firma elettronica qualificata o firma digitale.

Pertanto il nome *file* avrà denominazione <nome file libero> .pdf.p7m.

*la libertà di scelta del nome *file* impone comunque di evitare i caratteri speciali vietati a livello informatico

LA NORMATIVA APPLICABILE ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

[Art. 16 bis D.lgs. 546 del 1992](#) (introdotto dal D.lgs. 156 del 2015 – *entrata in vigore 1 gennaio 2016, modificato dal D.L. 119/2018*):

Le parti notificano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel D.M. 163 del 2013 e successivi decreti di attuazione

LA NORMATIVA APPLICABILE ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

IMPORTANTE:

- per le notificazioni in ambito tributario (riferite ai procedimenti dinanzi alle Commissioni, sicché è escluso il giudizio avanti la Corte di Cassazione) non trova applicazione la legge n. 53 del 1994, in quanto il campo di applicazione di tale normativa è limitato agli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale
- A fini di certezza è preferibile che nell'oggetto della notificazione si indichi «*notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.lgs. 546/1992*»

LA CIRCOLARE 4 LUGLIO 2019 DEL MEF

Secondo la circolare 4 luglio 2019 del MEF nel corpo del messaggio della PEC di notifica sarebbe inoltre opportuno indicare:

- la tipologia dell'atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.);
- l'atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza;
- il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio notificante;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti ove necessaria;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- l'indirizzo di PEC a cui l'atto viene notificato;
- l'indicazione della Corte di giustizia tributaria adita.

LA CIRCOLARE 4 LUGLIO 2019 DEL MEF

INOLTRE, nel caso di notificazione che abbia ad oggetto una sentenza, viene ritenuto opportuno indicare:

- nell'oggetto la dicitura «notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992»
- nel messaggio specificare che si tratta di notifica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992, ai fini della decorrenza del termine breve

D.M. 163 del 2013

- Art. 9: il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e di mediazione, sono notificati utilizzando la PEC
- Art. 8: la notificazione a mezzo PEC si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali, per il mittente nel momento della ricezione della ricevuta di accettazione e per il destinatario nel momento in cui viene recapitata la ricevuta di avvenuta consegna

D.M. 4 AGOSTO 2015

- Art. 6: tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10

L'ORARIO DELLE NOTIFICAZIONI

Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno inclusi i festivi.

Sul punto, si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-*septies* del D.L. 179/2012 (riguardante la giustizia digitale nel processo civile) nella parte in cui, richiamando le disposizioni dell'art. 147 c.p.c., stabiliva che *“le notificazione degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.00”*.

In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma *“nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”*

LA MANCATA CONSEGNA PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO

- Ove la notificazione telematica non dovesse andare a buon fine, sarà necessario procedere in modalità analogica ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 546 del 1992
- Si consiglia quindi la stampa del ricorso già predisposto in digitale e l'inserimento della dichiarazione ove si attesta che la precedente notificazione non è andata a buon fine per cause imputabili al destinatario
- In alternativa è possibile estrarre copia analogica del messaggio PEC non andato a buon fine (completo della ricevuta di mancata consegna), attestarne la conformità all'originale analogico ai sensi dell'art. 25 bis D.lgs. 546 del 1992 e provvedere alla notifica

E SE IL TERMINE PER LA NOTIFICA FOSSE SCADUTO?

- la notifica ex articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992 dovrà essere effettuata entro un termine ragionevole, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
- Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, hanno infatti precisato che tale termine corrisponde a un "*tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. per ciascun mezzo di impugnazione, salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova*" (vedasi pure, di recente, Cass. civ., Sez. II, ord., 24.6.2019, n. 16846)
- In sostanza, il termine ragionevole viene individuato nella metà del termine breve di impugnazione

LA PROCURA ALLE LITI

Sono ipotizzabili due diverse modalità di rilascio della procura alle liti




su supporto informatico




su supporto cartaceo (analogico)

LA PROCURA ALLE LITI SU SUPPORTO INFORMATICO



LA PROCURA ALLE LITI SU SUPPORTO ANALOGICO



LA PROCURA ALLE LITI

La sottoscrizione digitale viene effettuata in virtù del combinato disposto dell'art. 4 D.M. 163/2013 e dell'art. 22 comma 3 del CAD

«Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.»

Non applicheremo il riferimento temporale e l'impronta per l'espressa specificazione del D.M. 163/2013, che fa evidente riferimento all'art. 4 comma 2 del DPCM 13 novembre 2014 (mera sottoscrizione della copia ma possibile disconoscimento).

DEPOSITO DEL RICORSO NOTIFICATO, ISCRIZIONE A RUOLO, DEPOSITO DEI DOCUMENTI

I DOCUMENTI

SONO IN
FORMATO

PDF/A – 1a

O PDF/A – 1b

Oppure TIFF (con
risoluzione fax)

SONO PRIVI DI
ELEMENTI ATTIVI
TRA CUI MACRO E
CAMPI VARIABILI

SONO
SOTTOSCRITTI
CON FIRMA
DIGITALE

TUTTI

ATTENZIONE

- La dimensione massima consentita di ogni singolo documento è di 10 MB.
- Qualora il documento superi tale dimensione è necessario suddividerlo in più *file*.
- La dimensione massima consentita per un singolo deposito telematico è 50 MB.

ALTERNATIVA ALLA SUDDIVISIONE DEL DOCUMENTO IN PIU' FILE

- Ottenere il più possibile documentazione digitale e non stampe di documenti digitali nativi che devono poi essere scannerizzati
- Avvalersi di un *software* in grado di comprimere i file PDF in modo da ridurre drasticamente il peso dei documenti senza comprometterne la fruibilità e leggibilità

ATTENZIONE

Per gli allegati non rientranti fra i formati ammessi?

In realtà il novero dei formati gestiti dalla piattaforma S.I.Gi.T. è ben più ampio in virtù di quanto previsto all'art. 5, comma 9, del citato decreto 4 agosto 2015; in forza di tale disposizione, infatti, si *“garantisce la sola registrazione degli atti e dei documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti dall'art. 10 e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi dell'art. 5 delle Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013”*.

IN OGNI CASO

Qualora il sistema riscontri anomalie «non bloccanti» - riguardanti il solo formato dei *file*, si provvederà all'iscrizione a ruolo del ricorso/appello e all'acquisizione dell'allegato non conforme al formato richiesto

(punto 8.4.3 circolare n. 2/DF)

I FORMATI DI DOCUMENTI PREVISTI NEL MANUALE DI GESTIONE:

- Bitmap Image - (BMP)
- Email Markup Language (EML)
- eXtensible Markup Language - (XML)
- Firmati digitalmente in modalità CADES
- Graphics Interchange Format - (GIF)
- Joint Photographic Experts Group - (JPEG)
- Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)
- Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)
- Open Document Format - (ODT)
- Portable Document Format - (PDF)
- Portable Network Graphics - (PNG)
- Tagged Image File Format (TIFF)

I FORMATI DI DOCUMENTI PREVISTI NEL MANUALE DI GESTIONE:



IL S.I.G.I.T.





PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per accedere al PTT è necessario registrarsi utilizzando la procedura di [Registrazione al PTT](#), anche per gli utenti già provvisti di una identità SPID, CIE o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Gli utenti provvisti di SPID o CIE hanno anche la possibilità di registrarsi effettuando il primo accesso al PTT e seguendo le indicazioni mostrate.

Gli utenti che accedono al PTT previa registrazione possono utilizzare i [Servizi Self Service](#) per la gestione delle credenziali quali il Cambio password, il Reset password e la Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

NUMERO VERDE



Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

PAGAMENTI TELEMATICI

Per informazioni sul pagamento del CUT tramite pagoPA consultare la specifica sezione del sito di assistenza disponibile al link seguente:
[Assistenza pagamenti PagoPA](#)

CREDENZIALI

SPID

CIE

CNS

User ID:

Password:

Entra

[Hai smarrito l'User ID?](#)

[Hai smarrito la password oppure ti è scaduta?](#)

[Vuoi aggiornare la tua password?](#)

Ti trovi in: [Home](#)

Processo Tributario Telematico

Avvisi

- Ci sono 0 NIR validate e non trasmesse
- [Ci sono 4 NIR incomplete](#)

Assistenza



NUMERO VERDE

Numero Verde
800 051 052

Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato



Deposito Telematico

Le funzionalità consentono di compilare e completare le schede web della NIR per depositare il ricorso, l'appello e i documenti/atti successivi. Inoltre, è possibile inviare alla Commissione competente la richiesta di visualizzazione temporanea degli atti contenuti nel fascicolo processuale, da parte di coloro che non si sono ancora costituiti in giudizio.

- [Invio NIR - Ricorso - Altri Atti →](#)
- [Completamento NIR - Ricorso - Altri atti →](#)
- [Richiesta accesso temporaneo →](#)



Interrogazione Atti Depositati

Questo servizio consente la ricerca e consultazione della NIR depositata.

[Ricerca NIR Depositata →](#)

Il fascicolo processuale informatico è consultabile tramite il servizio del telecontenzioso. Inoltre è disponibile una funzionalità di ricerca e consultazione pubblica dei dati della controversia.

[Accedi al Telecontenzioso ↗](#)



Servizi e Utilità

Sono disponibili servizi PagoPA per effettuare/consultare il pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) e servizi di verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Commissione.

- [PagoPA effettua pagamenti →](#)
- [PagoPA consulta pagamenti →](#)
- [Verifica e conversione file PDF/A →](#)

Ulteriori servizi:

IL S.I.G.I.T.

L'iscrizione a ruolo del ricorso notificato con atti e documenti allegati

Il deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio



Vengono effettuati tramite il S.I.G.I.T.

L'ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO

IL RICORRENTE TRASMETTE AL SIGIT:

- Il ricorso notificato
- Le ricevute di PEC attestanti l'avvenuta notifica
- La procura alle liti
- Gli allegati documentali
- La documentazione attestante il versamento del contributo unificato

IN SEGUITO ALLA TRASMISSIONE IL S.I.G.I.T. RILASCIA

La ricevuta di accettazione contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e documenti



SUCCESSIVAMENTE LA RICEVUTA VIENE INVIATA AL SOGGETTO ABILITATO A MEZZO PEC

Il momento del deposito

Qualora i controlli del PTT siano andati a buon fine, la data di deposito degli atti coincide con quella della ricevuta sincrona di accettazione.

Tale ultima data è dunque quella che rileva ai fini del rispetto dei termini processuali previsti dal D.Lgs. n. 546/1992.

In sostanza, l'attestazione temporale del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici coincide con la data in cui il PTT rilascia la ricevuta sincrona di accettazione, sempreché i file abbiano superato i previsti controlli (antivirus, formati, etc.).

(circ. MEF maggio 2016)

Se quindi il successivo messaggio di acquisizione arrivasse anche dopo la mezzanotte, il deposito risulterebbe comunque effettuato il giorno precedente.

A patto – naturalmente – che il deposito non venga scartato.


Il fascicolo informatico

- raccoglie atti, documenti, allegati e ricevute di PEC inoltrate dalle parti
- contiene i messaggi di sistema
- contiene le copie per immagine degli atti e documenti depositati su supporto analogico
- registra gli accessi al fascicolo

Il giudizio di appello

- La costituzione in giudizio del ricorrente avviene secondo le modalità di cui agli art. 10, 11 e 12 D.M. 163 del 2013
- Il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di II grado è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso la Corte di giustizia tributaria di I grado che ha pronunciato la sentenza impugnata

La trasmissione del fascicolo d'ufficio



**AVVIENE TRAMITE IL S.I.G.I.T. CON LE MODALITA' TECNICHE OPERATIVE STABILITE DAL
DECRETO DI CUI ALL'ART. 3, comma 3, D.M. 163/2013**

IL S.I.G.I.T.

E' il cuore dell'infrastruttura del PTT

Verifica identificabilità dell'autore e integrità dei documenti informatici attraverso la verifica della firma digitale

Verifica l'assenza di virus nei documenti trasmessi e le dimensioni dei file

Verifica il rispetto dei formati previsti per atti e documenti



SE I CONTROLLI
HANNO ESITO
POSITIVO

IL RICORSO VIENE
ISCRITTO A RUOLO
(e nell'area
riservata viene
reso disponibile il
numero di ruolo)

VIENE INVIATA
COMUNICAZIONE
ALLA PEC DEL
RICORRENTE

COSA SUCCEDDE IN CASO DI RISCONTRO DI ANOMALIE RELATIVE A:

- controllo antivirus
 - dimensione file trasmessi
 - validità firma digitale
 - integrità dei file trasmessi
- 

**IL RICORSO NON VIENE ISCRITTO A RUOLO E VIENE INVIATA
COMUNICAZIONE AL RICORRENTE**



SE LE ANOMALIE
RIGUARDANO I
SOLI ALLEGATI

IL RICORSO VIENE
ISCRITTO A RUOLO
ma non vengono
acquisiti gli allegati
che presentano le
anomalie

L'informazione è
resa disponibile su
S.I.G.I.T. e viene
inviata
comunicazione alla
pec del ricorrente

Cosa succede in caso di invio di documenti informatici non rispondenti ai formati descritti nell'art. 10 d.m. 4 agosto '15?

	<p>Se si tratta di formati documentali previsti dal manuale di gestione del protocollo</p>	<ul style="list-style-type: none">• VENGONO REGISTRATI
	<p>Se non rispondono neppure alla suddetta caratteristica</p>	<ul style="list-style-type: none">• Non è garantita reperibilità o integrità dei documenti

LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE

- AVVIENE TRAMITE SIGIT CON
INSERIMENTO NUMERO DI RUOLO

IL DEPOSITO DEGLI ATTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE

- AVVIENE SOLO TRAMITE SIGIT CON
NUMERO DI REGISTRO

ANOMALIE NEL DEPOSITO

Codifica delle anomalie di trasmissione

Codifiche	Descrizioni	Tipologia anomalia
S1	Documento non valido.	bloccante
S2	Firma non integra.	bloccante
S3	Certificato non attendibile.	bloccante
S4	Certificato sospeso.	bloccante
S5	Certificato revocato.	bloccante
S6	Certificato non ancora valido.	bloccante
S7	Certification Authority non ancora valida.	bloccante
S8	Certification Authority scaduta.	bloccante
S9	Certification Authority non attendibile.	bloccante
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti.	bloccante
S11	Certificato di firma scaduto.	bloccante
V1	Documento contenente virus.	bloccante
F1	Formato non conforme dell'atto processuale.	non bloccante
F2	Formato non conforme dell'allegato.	non bloccante



PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ESCI

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Validazione

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Validazione

- Nir trasmessa correttamente.
- Gentile Utente, in data 05/02/2016 alle 15:24 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa dal Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXX. Riceverà una comunicazione via PEC con l'esito della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione: **16020515251802654**
- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

Dati Generali

Ricorrenti

Rappresentanti

Difensori

Domicilio Eletto

Parti Resistenti

Atti Impugnati

Documenti

Calcolo CU

Validazione

■ Dati Generali

Ricorso


Identificativo NIR: T-184/2016


Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: FIRENZE

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO

Richiesta Trattazione Pubblica Udiienza





B



Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Validazione

Compilazione NIR [T-413/2016] - Ricorsi - Validazione

- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

Dati Generali	Ricorrenti	Rappresentanti	Difensori	Domicilio Eletto	Parti Resistenti	Atti Impugnati	Documenti	Calcolo CU	Validazione
Codice errore	Descrizione errore	Allegati	File allegato						
 S9	Certification Authority non attendibile.	[S9] TEST_Firma.pdf.p7m							
 V1	Documento contenente virus.	[V1] TEST_virus.bt.p7m							
 F2	Formato non conforme nell'allegato.	[F2] TEST_Formato.pdf.p7m							

[Indietro](#)

Ricorso protocollato con numero: 49/2016 presso la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE. - Messaggio (HTML) (Sola lettura)

File Messaggio

Ignora
Posta indesid. - Elimina
Elimina

Rispondi
Rispondi a tutti
Rispondi

Inoltra
Azioni rapide

utenti Esterni ge...
POSTMASTER
Al responsabile

Regole -
Sposta
Azioni -
Sposta

Segna come da leggere
Categorizza -
Completa -
Categorie

Traduci
Modifica

Zoom
Zoom

Da: ServizioRegistrazioneSigit1@pec.sogel.lab
A: utentesigit1@pec.lab
Cc:
Oggetto: Ricorso protocollato con numero: 49/2016 presso la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE.

Inviato: martedì 19/04/2016 16:08

Gentile Utente, in data 19/04/2016, il suo ricorso con ricevuta 16041915374802891 è stato iscritto nel registro generale dei ricorsi con il seguente numero RGR: 49/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE.
Tuttavia sono state riscontrate le seguenti anomalie:
Tipo errore 'FIRMA', nome archivio 'TEST_Firma.pdf.p7m', descrizione esito 'S9 - Certification Authority non attendibile'
Tipo errore 'ANTIVIRUS', nome archivio 'TEST_virus.txt.p7m', descrizione esito 'V1 - Documento contenente virus.'
Tipo errore 'FORMATO', nome archivio 'TEST_Formato.pdf.p7m', descrizione esito 'F2 - Formato non conforme nell'allegato'

Fare clic su una foto per visualizzare gli aggiornamenti della social network e i messaggi di posta elettronica della persona.

È possibile connettersi a social network per visualizzare le foto del profilo e gli aggiornamenti delle attività dei colleghi in Outlook. Fare clic qui per aggiungere social network.

 
ServizioRegistrazioneSigi... utentesigit1@pec.lab

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO CON PAGO PA

POSSIBILITA' OFFERTA DAL S.I.G.I.T.

Ti trovi in: [Home](#) > [Servizi](#) > [Processo Tributario Telematico \(PTT\) - SIGIT](#) > Indicazioni operative al PTT

Servizi

Il portale web

Modulistica

Prenota o disdici un appuntamento

Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT

➤ Accesso - Deposito telematico

➤ Udienza a distanza - UaD

➤ Indicazioni operative al PTT

➤ Registrazione al PTT

Indicazioni operative al PTT

Per utilizzare i servizi del Processo Tributario Telematico (PTT) è necessario possedere una firma digitale (CADES/PADES) e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Il possesso di tali requisiti è richiesto anche agli utenti già provvisti di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le principali funzioni del PTT e i relativi collegamenti alle istruzioni operative dell'Assistenza Online sono le seguenti:

- **Registrazione e Gestione delle credenziali**
- **Deposito atti / Ricorso / Appello**
- ▼ **€ Pagamento Contributo Unificato tributario (CUT) con PagoPA**

I Cittadini e i Professionisti possono effettuare il pagamento on line del CUT utilizzando il sistema di pagamento "pagoPA". Il pagamento telematico si attiva all'interno dell'applicazione PTT a seguito del deposito del Ricorso/Appello.

- [Effettuare pagamenti con pagoPA:](#)  il servizio consente di effettuare i pagamenti in modalità telematica verso la Pubblica Amministrazione.



FORM PER IL PAGAMENTO

DIREZIONE DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Utente: **S6GX9WE**

Ruolo: **Avvocato**

Codice Assistenza: **4063273**

[Info e Assistenza](#)

[Esci](#)

[Home](#)

[Deposito Telematico](#)

[Interrogazione Atti Depositati](#)

[Servizi e Utilità](#)

Ti trovi in: [Home](#) / PagoPA effettua pagamenti

■ PagoPA effettua pagamenti

Regione:*

SELEZIONA



Corte di Giustizia Tributaria:*

SELEZIONA



Registro generale:*

/ /

Tipologia atto:*

SELEZIONA



Ricerca

Ripulisci

Per maggiori informazioni consulta [il sito di assistenza](#) e le [FAQ](#).



IL PAGAMENTO DEL C.U.T. IN GENERALE

CUT - Calcolo e modalità di versamento


In caso di deposito con modalità telematica (PTT) del ricorso/appello l'utente ha la possibilità di effettuare **il pagamento del CUT tramite il sistema "pagoPA"**  , raggiungibile dall'area riservata del PTT; il pagamento è automaticamente abbinato al ricorso presentato, senza ulteriori adempimenti dell'utente.

Resta ferma la possibilità di versamento del contributo, a prescindere dalla tipologia di deposito (Cartaceo o Telematico), con le seguenti modalità:

1. [modello F23](#) (PDF - 45KB), presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A., indicando il codice tributo (171T), la descrizione (Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - [Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115](#) ) e il codice ufficio o ente (rilevabile nella pagina della Commissione Tributaria adita, consultabile tramite il servizi [Sedi delle Commissioni](#));
2. acquisto del contrassegno presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati. Il contrassegno va apposto sul modello Comunicazione di versamento del [Contributo Unificato](#)  (PDF - 39,2KB);
3. conto corrente postale n° 1010376927, intestato a "Tesoreria di Viterbo - Contributo Processo Tributario [art. 37 D.L. 98/2011](#) .

In caso di deposito con modalità telematica, le ricevute di cui ai punti 1 e 3 ed il modello di cui al punto 2 devono essere scansionati in formato PDF\A, firmati digitalmente e trasmessi tramite il PTT. Il contrassegno in originale dovrà essere successivamente consegnato alla Commissione Tributaria adita.

Nell'eventualità di deposito cartaceo, ove consentito a norma di legge, le ricevute di cui ai punti 1 e 3 devono essere allegate all'atto introduttivo del giudizio per il quale è stato effettuato il versamento; il contrassegno di cui al punto 2 dovrà essere applicato nell'apposito spazio della nota d'iscrizione a ruolo (NIR) da depositare congiuntamente al ricorso/appello.



L'UDIENZA A DISTANZA A REGIME (art. 16, comma IV d.l. 119/18)

La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

L'UDIENZA A DISTANZA A REGIME

(art. 16, comma IV D.L. 119/2018, con le modifiche applicabili ai procedimenti introdotti con ricorsi notificati dal 1° settembre 2023)

La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.

L'UDIENZA A DISTANZA A REGIME

- Il collegamento audiovisivo con contestuale reciproca ed effettiva visibilità
- Il Decreto direttoriale RR46/2020 dell'11.11.2020
- Le linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti (versione dicembre 2020)

LE NORME APPLICABILI AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

IL PRINCIPIO GENERALE: RINVIO ESTERNO AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ART. 62, COMMA 2, D.LGS. N. 546/1992)

PARTICOLARITA'



L'ISTANZA EX ART. 369 c.p.c.

L'ISTANZA EX ART. 369 c.p.c.

Nota del 7 maggio 2020 del MEF:

il deposito deve avvenire tramite SIGIT e dunque per via telematica.

seguito di tale deposito viene inserita un'attestazione di deposito telematico dell'istanza, firmata digitalmente dal segretario di sezione

Le parti possono poi stamparla, attestarla conforme ed utilizzarla in sede processuale

IL MODULO (FACOLTATIVO) PROPOSTO DAL MEF

Alla Commissione Tributaria

Regionale di _____ Sez. _____

Provinciale di _____ Sez. _____

Oggetto: Istanza di trasmissione del fascicolo in Cassazione
(art. 62 del D.Lgs. 546/92)

o Per la Regionale R.G.A. n. _____/_____/_____ Sentenza n. _____/_____/_____

o Per la Provinciale R.G.R. n. _____/_____/_____ Sentenza n. _____/_____/_____

Il sottoscritto _____
nella sua qualità di:

Contribuente

Difensore costituito di _____

Rappresentante legale della società: _____

Delegato da _____ (come da delega allegata alla presente)

Funzionario dell'Ufficio di _____ (in esenzione totale da bolli e diritti di segreteria)

Premesso

Che il giorno _____, presso la sezione _____ di codesta Commissione Tributaria, è stata emessa la sentenza n. _____ depositata in data _____

Che avverso tale sentenza è stato prodotto ricorso per Cassazione.

Che in data _____ è stato prodotto il ricorso / l'appello indicato in oggetto.

Che relativamente a tale gravame è stato proposto ricorso in Cassazione per il regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 546/92 ed art. 41 del c.p.c..

o Che tale controversia è soggetta all'eventuale Contributo unificato per le spese di giustizia previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 488/99.

Chiede

La trasmissione del predetto fascicolo processuale alla Suprema Corte di Cassazione.

Data, _____

Firma _____

Visto per il deposito in Segreteria.

Data, _____

Firma e Timbro del Segretario

La suesposta presentazione contiene **opinioni personali** e non può in alcun modo essere considerata prestazione di consulenza od opera professionale.

Licenza Creative Commons

(www.creativecommons.org)

Condivisibile allo stesso modo 3.0 IT(CC BY-SA 3.0 IT)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>

